

N. 19269 2024 SUB. 1,



IL GIUDICE DELEGATO, PRONUNCIA LA SEGUENTE

Nel presente procedimento aperto a seguito di ricorso (anche) di concessione delle Misure Cautelari ex artt. 18 e 19 CCII formulato da:

con sede legale in Roma,
 _____, in persona del liquidatore sociale, legale rappresentante,
 _____, rappresentata e difesa dal prof. avv. Fabrizio
 Carbonetti, dall'avv. Luca Pasquini e dall'avv. Jacopo Villa

RICORRENTE

ED A TALE SCOPO RASSEGNA LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 DELLA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

liquidatore sociale, legale rappresentate, il dott. _____, rappresentata e difesa dal prof. Avv. _____ dall'avv. _____.

e dall'avv. ha chiesto ed ottenuto la proroga dell'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 19 CCII per la composizione negoziata della crisi di impresa con provvedimento del 14.05.25

A margine della proroga delle M.P. si staglia la richiesta della concessione delle misure cautelari.

Come già illustrato nei provvedimenti precedenti il piano di risanamento di _____ presenta carattere sostanzialmente liquidatorio e si articola in diverse fasi consistenti nella valorizzazione degli asset aziendali (magazzino sito in _____, Terreni nel comune di _____ Terreni nel comune di _____) mediante alienazione degli stessi ai valori di perizia per la realizzazione di un utile pari ad euro 4.945.500; nell'incasso dei crediti verso clienti ed enti pubblici per un importo complessivo di euro 1.858.633 conseguente alla risoluzione dei relativi contenziosi; nella conclusione di accordi di "saldo e stralcio" con i creditori, con l'obiettivo di ottenere una



liquidazione in bonis del patrimonio e con priorità ai creditori ipotecari e privilegiati.

Va ora precisato che il Giudice designato ha ritenuto opportuno concedere le M.C. con decreto e sentire i creditori all’udienza del 20 maggio 2025 prima di emettere l’ordinanza definitiva,

Nel decreto si segnalato che ai fini della concessione delle misure cautelari è opportuno rileggere la tabella allegata dalla proponente in cui si illustra la percentuale di soddisfazione dei creditori:

Categorie di Creditori	Grado	Passivo da soddisfare	Totale da pagare	Soddisfaciment o Liquidazione giud.	Residuo da distribuire	% di Soddisfaciment o C = B : A
		A	A	B	8.191.848	
Prededucibile - Fondi	Prededotti	596.471	596.471	596.471	7.595.378	100,00%
Ipoteca -	Ipotecario	4.597.750	4.597.750	3.410.000	4.185.378	74,17%
Privilegiato - Fondi	Privilegiato	229.638	229.638	229.638	3.955.740	100,00%
Privilegiato - Dipendenti	Generale mobiliare art. 2751 bis n. 1 c.c.	108.488	108.488	108.488	3.847.251	100,00%
Privilegiato - Altri Fondi previdenziali	Privilegiato	39.651	39.651	39.651	3.807.600	100,00%
Privilegiato - Professionisti	Generale mobiliare art. 2751 bis n. 2 e 3 c.c.	52.330	52.330	52.330	3.755.270	100,00%
Privilegiato - INPS/INAIL	Generale mobiliare 1° grado art. 2753 c.c.	125.924	125.924	125.924	3.629.346	100,00%
Privilegiato - Erario	Generale mobiliare (vari)	1.869.176	1.869.176	1.869.176	1.760.170	100,00%
Privilegiato - Comuni	Generale mobiliare	619.560	619.560	619.560	1.140.610	100,00%
Chirografo - Fornitori	Chirografo	1.989.533	1.989.533	370.586	770.023	18,6%
Chirografo -	Chirografo	2.223.147	2.223.147	414.101	355.922	18,6%
Chirografo -	Chirografo		1.187.750	221.240	134.682	18,6%
Chirografo - Banche	Chirografo	333.253	333.253	62.074	770.023	18,6%
Chirografo - Altri	Chirografo	23.241	23.241	4.329	68.279	18,6%
Chirografo - Fondi	Chirografo	366.562	366.562	68.279	-	18,6%
Postergato - Regione Lazio	Postergato	2.519.478	2.519.478	-	-	0,00%
TOTALE		15.694.202	16.881.952	8.191.848		

Infatti, da essa si evince non solo la rilevante circostanza del pagamento integrale dei crediti dell’Erario e dell’Istituto Previdenziale ma anche che nell’alternativa liquidatoria vi dovrebbero essere risorse sufficienti per gli ipotecari ed i privilegiati.

Indubbia è la regolarità documentale delle istanze della ricorrente.

Provata è anche l’attività in corso per superare la stasi gestionale della società controllata di .

Provata, ai fini della concessione delle M.P., l’indispensabilità delle misure protettive per consentire alla ricorrente di percorrere la strada della composizione negoziata della crisi, di prospettare ai creditori una ragionevole prospettiva di risanamento intesa in questo caso come una liquidazione ordinata e coordinata.

1.2 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nel decreto il G.D. ha rappresentato che in ordine alla richiesta di M.C. , si deve registrare il parere favorevole reso dall’esperto dal quale sostanzialmente emerge che di fatto ed in concreto non incidono sui diritti dei terzi.

Da qui la decisone di procedere inaudita altera parte con decreto, attesa l’urgenza, e di sentire i creditori asseritamente interessati concedendo loro i un breve termine per interloquire.

Infatti - data per nota la problematica secondo la quale non può essere ordinato all’INPS il rilascio del DURC perché non è ammissibile una



domanda del debitore volta ad ottenere l'emissione a carico di quell'amministrazione di un ordine di facere in tal senso – va anche in questo caso confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale può accogliere la domanda subordinata tesa a far “accertare” da parte del tribunale medesimo la sussistenza della condizione (regolarità dei versamenti contributivi a partire dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi) affinché la sede competente dell'INPS rilasci nei confronti della società, con decorrenza dalla data di deposito della domanda cautelare, il documento di regolarità contributiva. Anche nel caso qui in esame il piano prevede il pagamento integrale dei crediti erariali e previdenziali, sicché non appaiono elementi ostativi al rilascio del DURC fino al termine stesso qui fissato per le misure protettive, con tutte le conseguenze normativamente previste in caso di omissione.

Del resto, è evidente l'urgenza a provvedere in quanto il rilascio del DURC in favore di _____ consente il pagamento in favore di _____

da parte del Comune di _____ della somma di € 325.580,00 entro il mese di maggio in ragione del contratto di compravendita di cui in atti e quindi di acquisire una delle due leve finanziarie per mettere la ricorrente in grado di affrontare la propria gestione ordinaria.

Tra le parti si discute se le somme giacenti sul conto n. 00011030923 della _____ siano vincolate in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale per il Lazio Agente della Riscossione.

La questione giuridica della sussistenza del vincolo non rileva in questo procedimento se non in via incidentale perché gli elementi rilevanti per la decisione sono due, e sono differenti: la prima circostanza significativa è che dal punto di vista della tutela del credito erariale non solo vi sono risorse per l'integrale soddisfazione sia nell'alternativa liquidatoria che in quella negoziale ma anche e soprattutto che vi è una migliore e precedente soddisfazione nell'alternativa negoziale. La seconda circostanza, rilevante anche sotto il profilo dell'urgenza, è effigiata nel seguente passaggio della relazione odierna dell'esperto: le somme liquide possedute dalla _____ presso conto corrente n. 11030923 acceso presso la _____

sono indispensabili per la gestione ordinaria della Società (pagamento di costi correnti di gestione e assolvimento di obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente), nonché della necessità delle stesse per l'esecuzione dei pagamenti predeterminati funzionali al buon esito della procedura.

1.3 DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Nel decreto reso inaudita altera parte il G.D. precisa che le atipiche misure cautelari mirano, come si ricava dall'art. 2 lett. q) C.C.I.I., nella C.N.C. ad





In sintesi, emerge che, allo stato del percorso negoziale, tutti aspettano che la società, la quale ha adesso anche i mezzi economici per gestire questo periodo di transizione, grazie all'intermediazione dell'esperto, formuli proposte concrete.

1.5 DISPOSITIVO

Il Tribunale, XIV sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia, definitivamente pronunciandosi così provvede:

P.Q.M.

- (1). accoglie parzialmente la domanda di concessione delle misure cautelari nei confronti di INPS e per l'effetto accerta in previsione la sussistenza della condizione (regolarità dei versamenti contributivi a partire dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi) affinché la sede competente dell'INPS (sede di Roma EUR) rilasci nei confronti della società, con decorrenza dalla data di deposito della domanda cautelare, il documento di regolarità contributiva;
- (2). accoglie parzialmente la domanda di concessione delle misure cautelari nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale per il Lazio - Agente della Riscossione e della INPS e per l'effetto dispone la piena disponibilità delle somme giacenti sul conto n. acceso presso ;
- (3). Dispone di pubblicare nel fascicolo principale e nel subprocedimento;
- (4). Manda in Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 si omettano, in caso di diffusione del presente provvedimento, generalità e dati identificativi.

26/05/2025

GIORGIO JACHIA
GIUDICE DELEGATO

